



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

**PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI OMOLOGATO**

**RG 7/2025 DE LISE V.
RG 8/2025 TORTORA V.**

PROC. UNIT. 23-1/2025

**DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 21/07/2025**

Il Tribunale di Treviso in persona del giudice Clarice Di Tullio,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 23-1/2025 r.g. P.U. promosso

da

Vincenzo De Lise, C.F. DLSVCN70E09F839I, e Vincenzo Tortora, C.F.
TRTVCN69P11F839E, con l'Avv. Chiara Pagotto

RICORRENTI

Il Tribunale,

letto il ricorso proposto da Vincenzo De Lise e Vincenzo Tortora ai sensi degli artt. 67 e
ss. CCII,

accertata la competenza territoriale del Tribunale adito, per essere gli istanti residenti a
Santa Lucia di Piave (Tv),

accertato altresì che gli istanti sono uniti civilmente e conviventi e dunque legittimati alla
proposizione dell'unica domanda ex art. 66 CCII,

accertata l'ammissibilità della domanda,

verificato infatti che:

- i ricorrenti sono consumatori;
- si trovano in condizione di sovraindebitamento, posto che, quantunque non sia al
momento conclamato l'inadempimento delle obbligazioni assunte, la precarietà della
condizione finanziaria (quale desumibile dalla relazione particolareggiata e dalla
documentazione depositata) rende probabile l'avverarsi della incapacità dei debitori di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni,
- i debitori non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né hanno
beneficiato dell'esdebitazione per due volte;



- nemmeno essi hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, posto che:

a) per un verso, deve ritenersi - contrariamente a quanto osservato da Prestitalia s.p.a. - che la precarietà finanziaria degli istanti sia dipesa dal documentato disturbo ludopatico che affligge il De Lise, manifestatosi ben prima dell'anno 2021 (di concessione del finanziamento di Prestitalia);

b) per altro verso, nessuna frode è ipotizzabile nella specie, essendo ipotecario (e quindi agevolmente accertabile attraverso i pubblici registri) il mutuo contratto dai ricorrenti con Banca della Marca;

ritenuto poi che le ulteriori deduzioni di Prestitalia in merito alla maggiore convenienza della liquidazione controllata siano infondate, perché, per un verso, il diritto al trattamento di fine rapporto non è un diritto esigibile in costanza di rapporto di lavoro e rileva (solo) quale bene sopravvenuto nei termini di cui all'art. 272, comma 3 *bis*, CCII e, per un altro verso, nella procedura liquidatoria andrebbe revocato l'ordine di versamento del quinto dello stipendio alla banca finanziatrice in ragione delle previsioni dell'art. 144 CCII, che è applicabile analogicamente alla liquidazione controllata (in termini Tribunale di Mantova, sentenza 20 aprile 2023);

ritenuto quindi che la proposta dei ricorrenti, che prevede un soddisfacimento di Prestitalia S.p.A. nella misura del 43,78% del proprio credito, sia indubbiamente più conveniente dell'alternativa liquidatoria, come evidenziato nella relazione particolareggiata.

considerato che sono stati depositati i documenti di cui agli artt. 67 e 68 CCII e che la proposta è stata ritualmente comunicata ai creditori,

ritenuto perciò che sussistano le condizioni per l'omologazione del piano ai sensi dell'art. 70 CCII,

p.q.m.

omologa il piano proposto da Vincenzo De Lise e Vincenzo Tortora e dichiara chiusa la procedura;

ordina la pubblicazione della sentenza, a cura del Gestore, mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia.

Treviso, 19 luglio 2025

Il Giudice
Clarice Di Tullio



Sent. n. 133/2025 pubbl. il 21/07/2025
Rep. n. 133/2025 del 21/07/2025

Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile; n. 23-1/2025 R.G. P.U.

Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7fe6e4956b37f5
Firmato Da: DI TULLIO CLARICE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ae32fa498618c0835c704f1cf198c5

